

**SCRITTURA PRIVATA**

**Servizio di sorveglianza sanitaria CIG Z5A2E47E84**

In data 11/09/2020, con la presente scrittura,

TRA

la **SIDRA SPA**, con sede legale in Catania, Via G. Vagliasindi 53 - P.Iva. 03291390874, in persona del Prof. Fabio Fatuzzo, Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* e, di seguito, denominata semplicemente "Sidra"

e

il **DOTT. FEDERICO GIUSEPPE NALIS**, C.F. NLS FRC 85C03 C351E, con studio in Catania, Via De Curtis n10/12, P.Iva 05454200873, di seguito chiamato "professionista"

\*\*\*

**PREMESSO CHE**

- il Professionista è iscritto all'Ordine dei Medici di Catania al n. 14593 e all'Elenco dei Medici Competenti al n. 22116;

- che il Consiglio di Amministrazione della Sidra ha determinato, nella seduta del 27/08/2020, la nomina, quale medico competente della Sidra e per gli adempimenti di Legge in materia ivi previsti, il Dott. Federico Giuseppe Nalis per un periodo di due anni dalla sottoscrizione della presente scrittura;

si conviene e stipulato quanto segue quanto appresso:

**Art.1)** Sidra conferisce al professionista l'incarico di Medico Competente finalizzato allo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti (o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1,

lettera "a" del D.Lgs. 81/2008) della Azienda Sidra S.p.A. previste

dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore ed in

particolare dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii..

A tal fine il Medico Competente dichiara di essere iscritto all'Ordine

dei Medici e all'Elenco dei medici competenti di cui all'art. 38 comma

4 del D.Lgs. 81/08 e sue ss.mm.ii. Rientrano nelle prestazioni le at-

tività dei medici specialisti nonché gli accertamenti diagnostici e spe-

cialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione

dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previ-

sti all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n.151.

#### **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il Medico Competente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dovrà:

a) collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e

Protezione alla valutazione dei rischi ed alla stesura del piano di si-

curezza aziendale (PSA) e di tutti i piani di approfondimento (POS e

PSD), anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanita-

ria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela

della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di

formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di

competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso con-

siderando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari

modalità organizzative del lavoro;

b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art.

41 del D.Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione

dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, inserendo i giudizi di idoneità in un database fornito dal Medico Competente;

d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, fornendo le informazioni riguardo la necessità di conservazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) fornire informazioni ai lavoratori e, a richiesta, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti;

f) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;

g) consegnare ogni anno la relazione sui dati collettivi anonimi della sorveglianza sanitaria effettuata, da discutere in occasione della riunione periodica, e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

h) visitare, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Preven-

	zione e Protezione, gli ambienti di lavoro sopraindicati almeno una	
	volta all'anno o secondo la cadenza comunicata al datore di lavoro e	
	annotata sul documento di valutazione dei rischi, redigendo apposito	
	verbale di visita;	
	i) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei	
	lavoratori i cui risultati verranno forniti dall'amministrazione con	
	tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza	
	sanitaria.	
	l) esprimere al datore di Lavoro, in forma scritta, i pareri richiesti in	
	determinate specifiche fattispecie;	
	m) informare il Datore di Lavoro su eventi per i quali la legge prevede	
	iniziativa: superamento di valori limite, esposizioni anomale, ecc.;	
	n) comunicare ai lavoratori interessati le annotazioni individuali con-	
	tenute nei registri e nelle cartelle sanitarie di rischio in tema di agen-	
	ti fisici, chimici, cancerogeni e biologici;	
	o) cooperare con gli organismi di vigilanza, in caso di ispezione, o ri-	
	chiesta di dati o informazioni.	
	<b>SORVEGLIANZA SANITARIA</b>	
	Rimane compito del Medico Competente gestire il protocol-	
	lo/programma di sorveglianza sanitaria e profilassi per il personale	
	della Sidra S.p.A., formulato in conformità agli obblighi delle vigenti	
	normative e sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti relativa-	
	mente ai rischi potenzialmente presenti sui luoghi di lavoro del per-	
	sonale Aziendale, tenendo conto che la periodicità e la tipologia degli	
	accertamenti di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio è va-	
		4

riabile a secondo del rischio connesso con l'attività lavorativa specifica espletata e degli ambienti di lavoro.

La sorveglianza sanitaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;

h) monitoraggio biologico obbligatorio per i lavoratori esposti ad agenti per i quali è fissato un valore limite biologico, segnalando la necessità di eventuali vaccinazioni;

Le visite mediche sopraindicate comprendono eventuali esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere integrato o variato, laddove necessario, con ulteriori accertamenti clinici e approfondimenti diagnostici, fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, coinvolgendo il Datore di Lavoro e/o il Dirigente Delegato, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

#### **CONSISTENZA DEL PERSONALE SIDRA E SEDI AZIENDALI**

Le prestazioni richieste sono rivolte ai dipendenti attualmente in forza alla Sidra nonché a tutti gli altri lavoratori che in base alle norme vigenti nel periodo di applicazione del presente contratto dovessero essere sottoposti a sorveglianza sanitaria di cui all'allegato elenco A.

Le sedi della Sidra S.p.A. soggette a visita (sopralluogo) da parte del Medico Competente sono principalmente: Sede aziendale centrale di Catania, sede aziendale di Pozzo Turchio in Aci S. Antonio, sede aziendale del depuratore in località Pantano d'Arci in Catania, oltre ad altri luoghi di lavoro, dislocati sul territorio di Catania ed Hinterland, indicati nell'allegato B).

L'elenco dei dipendenti e delle sedi di cui ai punti precedenti ha valore puramente indicativo e potrà subire variazioni, anche consistenti, in aumento o diminuzione, senza che ciò possa essere motivo di richiesta di maggiorazioni sul corrispettivo contrattuale dovuto all'Appaltatore come stabilito al successivo art. 7).

**1) DURATA DEL SERVIZIO**

La durata dell'appalto è fissata in mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dalla sottoscrizione della presente scrittura.

**2) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

I rapporti con il Medico Competente, per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività, saranno tenuti dal Datore di Lavoro e/o Dirigente Delegato o dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

All'interno dei locali della Sidra S.p.A., il Medico Competente ed i suoi ausiliari, dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u), del D.lgs. 81/08.

Il Medico Competente dovrà:

- richiedere inizialmente all'Azienda, o al precedente affidatario del servizio, le cartelle cliniche dei dipendenti sottoposti precedentemente a sorveglianza sanitaria;
- redigere, di concerto con il Datore di Lavoro e/o Dirigente delegato e/o persona da lui designata, il calendario degli accertamenti periodici previsti dall'art. 41, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, comunicandolo allo stesso soggetto per la convocazione dei dipendenti; la periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, avverrà con cadenza stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio ed , in ogni caso, almeno una volta l'anno;

- provvedere, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione scritta del Datore di Lavoro, a fissare il calendario degli accertamenti per il personale in fase preassuntiva ed in occasione di cambio mansione o di cessazione del rapporto di lavoro, nonché nel caso di lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151;

- provvedere a fissare la data della visita medica entro dieci giorni lavorativi, qualora un lavoratore ne faccia richiesta, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, attraverso il Servizio Prevenzione e Protezione, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle condizioni di salute del dipendente;

- provvedere, su comunicazione del Datore di Lavoro e/o Dirigente delegato e/o persona da lui designata, alle visite previste per la ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera e-ter) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il comunica i nominativi dei lavoratori interessati al Medico Competente, entro il secondo giorno dalla data di rientro in servizio del dipendente, notiziando tempestivamente in caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente, al fine di escludere il lavoratore da mansioni inidonee al proprio stato di salute accertato;

- svolgere nella stessa giornata tutte le visite ad ogni lavoratore e tutti gli esami specialistici necessari per i giudizi relativi alla mansione specifica di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 devono essere, garantendo a tal fine la possibilità di visitare n. 25-30 dipendenti al giorno;

- comunicare per scritto nello stesso giorno al Datore di Lavoro e al Servizio Prevenzione e Protezione i nomi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti previsti.

- entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dei relativi accertamenti, consegnare al Datore di Lavoro e/o Dirigente delegato e/o persona da lui designata ed al dipendente interessato copia del giudizio relativo alla mansione specifica, di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151;

- provvedere ad allegare gli esiti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio nelle modalità previste dall'art 41, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

- avvalersi di medici specialisti per specifici accertamenti e di idonei laboratori di analisi;

- avvalersi di un sostituto, anche esso in possesso della relativa qualifica, esclusivamente nell'ipotesi di impedimento temporaneo, dandone congruo preavviso;

- effettuare secondo una periodicità dallo stesso individuato in base alla valutazione dei rischi, ed in ogni caso almeno una volta l'anno, i sopralluoghi agli ambienti di lavoro, congiuntamente al RSPP ed RLS aziendali, dandone comunicazione almeno 10 giorni prima della data prevista e producendo i relativi verbali di visita entro 15 giorni dall'effettuazione del sopralluogo;
- partecipare a tutte le riunioni, di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, indette dal Datore di Lavoro, il quale ne darà comunicazione almeno 15 giorni prima della data prevista;
- partecipare, ricevendone comunicazione almeno 15 giorno prima della data prevista, alle riunioni con il Datore di lavoro per la valutazione del rischio ed elaborazione del relativo documento previsto dall'art. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché all'aggiornamento dello stesso;
- su richiesta del Datore di Lavoro, garantire la sua presenza e dare il suo apporto in materia sanitaria in occasione di corsi di formazione o informazione o addestramento sul tema della sicurezza, organizzati dalla Sidra S.p.A;
- fatto salvo quanto previsto al comma i) dell'art. 25 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, almeno ogni sei mesi o su richiesta del Datore di Lavoro, trasmettere a questi ed al RSPP aziendale, una relazione riassuntiva al fine di fornire al Datore stesso adeguata conoscenza della situazione complessiva e le informazioni generali per programmare gli interventi necessari alla eliminazione o riduzione dei rischi;

▪ disporre o potere avvalersi di personale sanitario numericamente idoneo e specialistico (in oculistica, cardiologia, ortopedia o fisiatria, pneumologia,) per i servizi di sorveglianza sanitaria e medicina preventiva;

▪ svolgere le visite mediche esclusivamente presso lo studio sopra individuato e precisamente in Via De Curtis n10/12 Catania. Lo studio, facilmente raggiungibile, provvisto di idonei locali destinati ad ambulatori, conformi alle normative specifiche, dove, devono essere custodite anche le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori, assumendo la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D.lgs. 196/2003;

▪ dotarsi a sua cura e spese di casella di posta elettronica certificata (PEC) e di firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e ss.mm.ii.

**Sidra S.p.A.**, attraverso il Datore di Lavoro e/o Dirigenti delegati e/o persone da loro designate provvede a:

- trasmettere al medico competente gli elenchi del personale dipendente da sottoporre a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08, indicando la mansione specifica e l'articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del personale;

- produrre i dati di cui al comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81, e quelli relativi alle malattie professionali;

- fornire informazioni in merito alla natura dei rischi ed alla programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive;

- descrivere dettagliatamente gli impianti ed i processi produttivi;

	- gestire il sistema delle visite anche per eventuali ulteriori accertamenti medici;	
	- comunicare tempestivamente al medico competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione, ripresa del lavoro per assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni consecutivi, o quant'altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008;	
	- comunicare al personale controllato il risultato delle visite mediche;	
	- comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro, nei casi di sorveglianza sanitaria;	
	- archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate;	
	- conservare le certificazioni a disposizione delle autorità competenti di vigilanza e controllo.	
	<b>- ULTERIORI SPECIFICHE</b>	
	Il Medico Competente dovrà inoltre:	
	- osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone tutti i relativi oneri;	
	- assumere la responsabilità per gli infortuni o i danni, a persone o a cose, arrecati all'Amministrazione o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione del contratto e degli oneri che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza di obblighi assunti;	
	- garantire il buon andamento del servizio affidato;	
		12

- applicare per il proprio personale integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria o negli accordi vigenti nel territorio in cui si svolge l'appalto.

### **3) CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

Il compenso, a fronte delle prestazioni indicate sopra, è determinato in € 5.200,00 (euro cinquemila duecento / /00) annui, oltre IVA se dovuta, remunerativo altresì delle attrezzature mediche, i materiali medici, igienici e di consumo per espletare le prestazioni richieste.

### **4) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

Il corrispettivo come sopra determinato sarà fatturato in quattro rate trimestrali a conclusione di ciascun trimestre.

Ciascuna fattura dovrà essere accompagnata da una scheda riepilogativa delle prestazioni effettuate nel trimestre di riferimento e dovrà riportare il CIG indicato in epigrafe.

Il corrispettivo dovuto, previa accertamento della regolarità contributiva del Medico competente sarà liquidato entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura tramite bonifico su un conto corrente bancario o postale dedicato.

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici competenti della Sidra S.p.A., ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità.

Il medico competente assume, altresì, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

### **5) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale e agli adempimenti prescritti dal D.lgs.81/2008.

Pertanto il Medico Competente dovrà operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003, rimanendo inoltre responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al personale Sidra.

Il Medico Competente è obbligato a mantenere strettamente riservati ogni dato o informazione, riguardante la Sidra S.p.A. o i suoi dipendenti, di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio, assicurando la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, utilizzando i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.

Il Medico Competente è tenuto ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme.

## **6) PENALITÀ NELL'ESECUZIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Nei casi di mancato rispetto, da parte del Medico Competente, di

uno qualunque degli obblighi di cui al presente atto o di uno qualunque degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale di Euro 150,00 (centocinquanta).

Nei casi di mancato rispetto da parte del Medico Competente di uno qualunque dei termini temporali di cui al presente atto, per fatto a questi imputabile, sarà applicata una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.

In caso di mancato rispetto da parte del Medico Competente, per fatto a questi imputabile, del calendario degli accertamenti sanitari fissato, si applica una penale di Euro 150,00.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro 8 (otto) giorni dalla notifica delle contestazioni.

L'importo delle somme corrispondenti alle penali contestate ed alle spese relative all'eventuale esecuzione in danno verranno trattenute direttamente sull'importo della rata del corrispettivo relativa al mese durante il quale è avvenuto l'inadempimento.

#### **7) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Qualora nel corso dell'appalto dovessero verificarsi più volte, per negligenza o imperizia, le irregolarità previste ai punti a), b) e c) del punto precedente o l'inosservanza delle prescrizioni sugli obblighi di riservatezza, Sidra si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Ai sensi dell'art. 1382 c.c., si prevede espressamente che in ogni ca-

so l'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.

#### **8) FACOLTÀ DI RECESSO**

Sidra si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata AR, che dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della data di recesso. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente al pagamento delle prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso.

#### **9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento del presente contratto è il geom. Pietro Raffa.

#### **10) MODELLO 231** - Il professionista è a conoscenza che SIDRA

SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 con relativo Sistema Disciplinare, un proprio Codice Etico e di Comportamento, il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e il Programma Triennale Trasparenza Integrità e, pertanto: dichiara di aver letto e compreso i succitati documenti; si impegna a tenere un comportamento in linea con le disposizioni e prescrizioni contenute nei succitati documenti e a non esporre Sidra SpA al rischio di applicazione delle relative sanzioni; si obbliga a rispettare, e a far rispettare dal proprio personale apicale e sottoposto nonché dai propri collaboratori, i principi e le regole dei succitati provvedimenti astenendosi da qualsiasi azione e comportamento con-

trari agli stessi; è a conoscenza ed accetta che la violazione dei principi, delle regole e dei protocolli, previsti nei succitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale e legittimerà Sidra SpA a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

#### **11) NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto, si osserveranno le norme di Legge in materia di sorveglianza sanitari e professionale ivi applicabili.

#### **12) GIURISDIZIONE E STRUMENTI DI TUTELA DELLE CONTROVERSIE**

Per le eventuali insorgende controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è territorialmente competente il Tribunale di Catania.

Il Professionista

La Sidra S.p.A.

Dott. Federico Giuseppe Nalis f.to

Prof. Fabio Fatuzzo f.to

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici su numero 17 facciate e sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s), del D. Lgs. 82/2005, Codice di Amministrazione Digitale.

SIDRA S.P.A. (F.to Fabio Fatuzzo in modalità elettronica)

Il Professionista (F.to Dott. Federico Giuseppe Nalis in modalità elettronica)